

Publicato il 26/01/2024

N. 00361/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01427/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zafarana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Riccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e l'Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria *ex lege*

in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione del Comune di -OMISSIS- n. 540 del 24 maggio 2023, con cui la sig.ra -OMISSIS-, seconda classificata in graduatoria, è stata nominata vincitrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ai fini del reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale categoria funzionale D1, esperto tecnico, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea e in attuazione del PNRR;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati:

- della determinazione di convalida n. 975 del 25 agosto 2023, adottata dal Comune di -OMISSIS-;
- di qualsiasi atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determinazione n. 192 del 30 novembre 2022, il Comune di -OMISSIS- indiceva concorso pubblico, per titoli e colloquio, ai fini del reclutamento a tempo determinato di n. 1 unità di personale categoria funzionale D1, esperto tecnico, nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea e in attuazione del PNRR.

Successivamente alla valutazione dei titoli e al colloquio dei quattro partecipanti al concorso, la Commissione approvava la graduatoria, al cui primo posto risultava l'architetto -OMISSIS-.

Nonostante ciò, l'Amministrazione riteneva di non procedere al conferimento del contratto di collaborazione al predetto professionista in quanto, come comunicato con nota prot. n. 12176 del 19 maggio 2023, *“in sede di verifica del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, è emersa l'esistenza di un rinvio a giudizio nei Suoi confronti per reati qualificati ai sensi dei seguenti articoli: CP art. 319 quater - CP art. 117 - CP art. 56 - CP art. 110 - CP art. 81 c.1 - CP art. 323”*.

In conseguenza, con determinazione n. 540 del 24 maggio 2023, il Comune dichiarava vincitrice della selezione l'ingegnere -OMISSIS-, seconda classificata in graduatoria.

Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, notificato il 17 luglio 2023 e depositato il successivo 26 luglio 2023, l'architetto -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi di censura:

I. Violazione degli artt. 7, 8 e seguenti L. n.241/1990. Eccesso di potere per difetto ed incompletezza d'istruttoria, difetto assoluto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative in quanto, pur avendo ricevuto comunicazione di avvio del procedimento, non avrebbe avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito ai motivi della sua esclusione dalla procedura concorsuale;

II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per falsità dei presupposti, sviamento di potere e difetto di istruttoria, sotto altro profilo. Carezza di motivi ed in subordine erroneità ed irragionevolezza di motivazione.

Col secondo motivo, il ricorrente lamenta *deficit* istruttori e motivazionali del provvedimento impugnato, essendo l'Amministrazione a conoscenza della pendenza del procedimento penale a suo carico fin dall'inizio del concorso, giusta dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione;

III. Violazione dell'art. 2 lett. g) dell'avviso pubblico di gara, nonché dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e della loro valutazione, difetto e/o carezza di motivazione.

Col terzo motivo, il ricorrente sostiene la mancanza dei presupposti per l'esclusione dalla procedura, tenuto conto che l'art. 2, lett. g) dell'avviso pubblico prevedeva tra i requisiti per l'ammissione al concorso “*non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici*”.

L'Amministrazione non avrebbe, quindi, potuto disporre l'esclusione dalla gara del candidato, trattandosi di un obbligo automaticamente previsto solo nel caso di condanna con sentenza definitiva;

IV. Violazione dell'art. 80, comma 5 e comma 10 bis, D.Lgs. n. 50/2016, anche in coordinato con l'art. 96, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023.

Eccesso e sviamento di potere per travisamento dei fatti e difetto d'istruttoria.

Col quarto motivo, argomentando dall'art. 96, comma 10, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il ricorrente sostiene l'irrilevanza del procedimento penale pendente ai fini della configurabilità della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), essendo decorsi più di tre anni dalla richiesta di rinvio a giudizio;

V. Violazione dell'art. 80, comma 5, D.Lgs. n.50/2016, sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento di potere.

Col quinto motivo, il ricorrente contesta la competenza del Segretario generale del Comune ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione;

VI. Eccesso di potere per difetto di coordinamento logico, contraddizione tra provvedimenti e contraddizione tra motivi e dispositivo. Difetto di esame d'istruttoria. Violazione dell'art. 80 c.5 D. Lgs. n.50/2016, sotto altro profilo.

Con l'ultimo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la contraddittorietà del provvedimento impugnato in quanto, nonostante egli sia dichiarato primo in graduatoria, viene nominata quale vincitrice di concorso l'architetto Lo Curto.

Successivamente alla proposizione del ricorso, con determinazione prot. n. 975 del 28 agosto 2023, il Comune di -OMISSIS- ha convalidato la precedente determinazione n. 57 del 23 maggio 2023, motivando sulle ragioni di esclusione dalla procedura dell'architetto -OMISSIS-.

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, l'architetto -OMISSIS- impugna tale atto di convalida, articolando i seguenti motivi di censura:

I. Illegittimità della Determina n.161 del 23.8.2023 per violazione di legge. Eccesso di potere per sviamento logico e inutilità dell'atto, sviamento di potere, ingiustizia manifesta e violazione del procedimento.

Col primo motivo, il ricorrente censura l'atto impugnato in quanto, per il suo tramite, l'Amministrazione avrebbe tentato un'inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento di esclusione gravato col ricorso principale;

II. Illegittimità derivata della determina n. 161 del 23.8.2023.

Col secondo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità dall'atto di convalida per vizi derivati dalla presupposta determinazione n. 57 del 23 maggio 2023.

Resiste al ricorso il Comune di -OMISSIS-, deducendone l'infondatezza nel merito.

Si costituisce in giudizio, con memoria di mera forma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e l'Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma.

La controinteressata, ingegnere -OMISSIS-, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, l'istanza di tutela cautelare è stata rigettata.

All'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, come correttamente eccepito dall'Amministrazione resistente, il Collegio dichiara l'improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l'adozione da parte

dell'Amministrazione di un atto di convalida che *“ha natura di atto di secondo grado, che si innesta sul provvedimento illegittimo rimuovendone i vizi e operandone in tal modo una sanatoria, al fine di conservarne gli effetti, con la conseguenza che, se essa interviene su un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale, ciò determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Liguria Genova, I, 29 maggio 2013, n. 850; TAR Campania Napoli, VII, 19 maggio 2010, n. 7036)”* (T.A.R. Ancona, (Marche) sez. II, 4 settembre 2023, n. 532).

Il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il suddetto atto di convalida, non è meritevole di accoglimento.

Innanzitutto, destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, atteso che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in sede giudiziale è sempre possibile l'integrazione della motivazione dell'atto amministrativo impugnato purché sia effettuata, non già mediante atti processuali o comunque scritti difensivi, bensì attraverso atti del procedimento oppure con l'emanazione - come nel caso di specie - di un autonomo provvedimento di convalida (Consiglio di Stato sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1703).

Con riguardo, invece, ai vizi derivati dalla presupposta determina di esclusione, il Collegio osserva quanto segue.

Infondata è la censura inerente alla violazione delle garanzie partecipative, posto che il Comune di -OMISSIS-, come anche ammesso dallo stesso ricorrente, con nota del 19 maggio 2023, ha comunicato l'avvio del procedimento di esclusione dal concorso, così consentendo all'interessato di poter presentare memorie e osservazioni ai sensi dell'art. 10 della l. n. 241/1990.

Quanto ai *deficit* istruttori dell'atto di esclusione, ritiene il Collegio che la censura sia priva di pregio in quanto il provvedimento è stato adottato in esito alla verifica del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti (la cui esibizione è stata chiesta al ricorrente ad ultimazione dei lavori della commissione esaminatrice in quanto risultato primo in graduatoria), e al conseguente accertamento a suo carico di un rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 319 *quater* e 323 c.p.

Parimenti destituito di fondamento è il motivo di ricorso attinente ai vizi motivazionali del provvedimento di esclusione, ritenendo il Collegio sufficiente il richiamo alla nota del 19 maggio 2023 con cui si comunicava all'avvio del procedimento di esclusione in ragione delle risultanze dei controlli eseguiti.

In ogni caso, i vizi motivazionali risultano superati con l'atto di convalida, avendo l'Amministrazione precisato le ragioni a sostegno della propria decisione.

In particolare, il Comune:

- ha richiamato il provvedimento di rinvio a giudizio a carico dell'architetto -OMISSIS-, da cui si evince che *“il -OMISSIS- è accusato di avere commesso gravi reati nell'esercizio delle funzioni di Assessore ai Lavori pubblici e Vice Sindaco del Comune di -OMISSIS-, con coimputati altri dipendenti dello Stato Comune e in danno del medesimo Ente”*;
- ha evidenziato che nel caso di aggiudicazione *“l'Architetto -OMISSIS- verrebbe a svolgere funzioni all'interno dell'Ufficio tecnico del Comune di -OMISSIS- che è il medesimo Ufficio all'interno del quale si sarebbero consumate le condotte oggetto del procedimento penale in*

corso e sarebbe in contatto con altri dipendenti pubblici interessati al medesimo procedimento penale” e che la tutela dell’immagine della pubblica amministrazione “non consente lo svolgimento di funzioni di rilievo pubblicistico da parte di chi è soggetto a procedimento penale per condotte poste in essere nelle vesti di rappresentante istituzionale (Vice Sindaco) dello stesso Comune presso il quale dovrebbe operare in virtù del contratto di lavoro autonomo oggetto della procedura di concorso pubblico”;

- ha dichiarato di non poter esprimere un giudizio di affidabilità pieno nei confronti dell’architetto -OMISSIS-, alla luce della gravità delle condotte imputategli nel procedimento penale.

Quanto alla sussistenza dei presupposti per l’esclusione del ricorrente, è opportuna una precisazione in relazione alla disciplina del rapporto di collaborazione oggetto della procedura selettiva.

Melius re perpensa rispetto alla delibazione tipicamente sommaria compiuta nella fase cautelare, osserva il Collegio che la procedura selettiva ha avuto ad oggetto non già l’affidamento di un appalto di servizi bensì la conclusione di un contratto di lavoro.

Tanto si evince da un’interpretazione letterale dell’avviso pubblico, preferibile in conformità al condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui *“Ai fini dell’interpretazione delle clausole di una lex specialis di gara vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal*

tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione”
(Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1589).

Nello specifico:

- in premessa, si legge che il Comune di -OMISSIS- è stato destinatario di risorse *“per la stipula di contratto di collaborazione ex art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 165/2001 con professionista per l’espletamento di funzioni tecniche nell’ambito degli interventi del PNRR”*;

- all’art. 1, si legge che *“Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contratto di lavoro a tempo determinato, da stipularsi sulla base dello schema di contratto di cui all’allegato 2 della circolare prot. n.0015001 del 19.07.202 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, avrà durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, ed un compenso onnicomprensivo massimo annuo di € 38.366,23”*.

Le norme richiamate dispongono quanto segue:

- l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che, mediante procedure comparative, *“per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”*;

- l’art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede al comma 179 che *“al fine di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma*

operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020,...le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023” e al comma 179-bis che “Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi in attuazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall’Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei

mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018”.

A ciò aggiungasi che l’art. 17 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla lettera g), espressamente esclude dall’ambito di applicazione del codice i contratti di lavoro.

Emerge, quindi, chiaramente che oggetto dell’avviso è la stipula di un contratto di lavoro, sottoposto, per quanto non espressamente previsto, *“alla normativa vigente in materia”* (art. 13), ossia al d. lgs. n. 165/2001 e alla disciplina contrattualistica.

Tanto chiarito, la valutazione della causa di esclusione dell’architetto - OMISSIS- rimane sottratta alle regole di cui al d. lgs. n. 50/2016, con conseguente irrilevanza della questione interpretativa sull’art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016, prospettata dal ricorrente col terzo e quarto motivo del ricorso.

Nell’avviso pubblico, come correttamente dedotto da parte ricorrente, all’art. 2, lett. g), è indicato quale requisito per l’ammissione: *“non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici”*.

L’art. 4, comma 6, aggiunge però che nel modulo di presentazione della domanda, tenuto conto *“dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*, i candidati devono riportare *“g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo*

restando l'obbligo di indicarli in caso contrario”.

Una lettura coordinata e coerente delle prescrizioni dell'avviso pubblico impone, quindi, di ritenere che l'esclusione potesse essere comminata anche soltanto per la pendenza di procedimenti penali (come nel caso di specie).

Tale interpretazione è avvalorata dalla previsione secondo cui *“In qualsiasi momento della procedura l'Ente, con provvedimento motivato, può disporre l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale”* (art. 13, comma 4).

Le verifiche non possono che riguardare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione e autocertificati ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 al momento della presentazione della domanda, per come previsto all'art. 4, comma 6.

La scelta dell'Amministrazione di inserire nel bando di concorso, tra i requisiti generali di ammissione al concorso, il requisito dell'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso *“rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione e...non può ritenersi irragionevole o macroscopicamente contraria ai principi dell'ordinamento, in quanto corrisponde ad un'esigenza di “difesa avanzata” dell'Amministrazione che, alla luce delle esigenze peculiari di determinati impieghi pubblici, può legittimamente individuare circostanze ritenute ostative all'assunzione del candidato in ragione del danno che esse paiono suscettibili di arrecare all'interesse pubblico, specialmente allorché gli illeciti penali in questione siano connessi con l'impiego da assumere”* (Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2016 n.

3542; cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18 aprile 2013, n. 2181)” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 17 gennaio 2023, n.793).

Nel caso di specie, peraltro, l’Amministrazione ha puntualmente indicato le ragioni per cui non avrebbe potuto procedere all’assunzione del ricorrente, dovendosi tener conto del fatto che il procedimento penale che ad oggi - ferma la presunzione di innocenza - vede imputato l’odierno ricorrente riguarda condotte di indubbia gravità che egli avrebbe commesso nell’esercizio di funzioni pubbliche esplicate all’interno degli stessi uffici del Comune di -OMISSIS-, così compromettendo l’elemento fiduciario che deve caratterizzare qualsiasi rapporto di lavoro.

L’esclusione appare, quindi, coerente con le previsioni della *lex specialis* e col quadro fattuale della vicenda, per come analiticamente ricostruito dall’Amministrazione resistente, giustificandosi il giudizio prognostico di non piena affidabilità del ricorrente in ordine alla esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Per le ragioni esposte, sono infondati sia il terzo che il quarto motivo di ricorso.

Quanto alla competenza del Segretario generale del Comune ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione (ancora una volta contestata richiamando impropriamente l’art. 80 del d. lgs. n. 80/2016), ritiene il Collegio che la procedura seguita sia stata regolare, avendovi provveduto nella qualità di Presidente della Commissione esaminatrice.

In ogni caso, si tratterebbe di vizio irrilevante in quanto:

- da un lato, il ricorrente ha avuto conoscenza dell'avvio del procedimento di esclusione e, quindi, ha avuto la possibilità di interloquire sulla questione;
- dall'altro, l'esclusione è stata validamente ratificata dall'organo competente.

In ultimo, nessuna contraddittorietà è ravvisabile nella parte motivazionale e dispositiva del provvedimento di esclusione, derivando l'assunzione dell'ingegnere Lo Curto dalla esclusione del ricorrente.

Per le ragioni esposte, il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.

Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della vicenda e, in particolare, della complessità delle questioni interpretative sollevate.

Sussistendo i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorre mandare alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:

- dichiara improcedibile il ricorso principale;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite tra le parti;

- manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Diego Spampinato, Presidente FF

Manuela Bucca, Referendario, Estensore

Gianluca Amenta, Referendario

L'ESTENSORE
Manuela Bucca

IL PRESIDENTE
Diego Spampinato

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.